



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 30.2023**

**Seregno, 13 novembre 2023**

### **RINVIO ACCONTI IMPOSTA NOVEMBRE 2023**

Il D.L. 18.10.2023, n. 145 consente, **per il solo periodo d'imposta 2023**, alle **persone fisiche titolari di partita Iva**, che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi **non superiori a 170.000 euro**, di effettuare il versamento della **seconda rata di acconto**, quale risultante dalla dichiarazione dei redditi (esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e i premi Inail), **entro il 16.01.2024**, oppure in **5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, maggiorando di interessi (4%) le rate successive alla prima.

Nell'ambito applicativo del rinvio rientrano, quindi, le persone fisiche che siano **imprenditori individuali o lavoratori autonomi**. Beneficiano del differimento in commento anche l'imprenditore titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, nonché i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d'impresa tenuti a versare, in unica soluzione, l'acconto delle imposte sui redditi dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

#### **Sono invece esclusi:**

- le persone fisiche non titolari di partita Iva (ad esempio, i soci di società di persone o di capitali);
- le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all'anno d'imposta 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, società di capitali ed enti non commerciali).

Con riferimento all'impresa familiare e all'azienda coniugale non gestita in forma societaria, non possono fruire del rinvio i **collaboratori familiari** e il **coniuge del titolare** d'impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita Iva).

In ordine alla **verifica dell'eventuale superamento della soglia** di 170.000 euro, si deve fare riferimento ai **compensi**, nonché ai ricavi di cui all'art. 57 del Tuir, dichiarati per il periodo d'imposta 2022. Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa familiare e dell'azienda coniugale.

Qualora il contribuente **eserciti più attività**, contraddistinte da codici ATECO diversi, occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate; inoltre, se la persona fisica esercita contestualmente un'attività di lavoro autonomo e un'attività d'impresa, rileva la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Per quanto concerne le persone fisiche che esercitano **attività agricole o attività agricole connesse** (agriturismo, allevamento, ecc.), le quali fruiscono del differimento solo se, nel 2022, siano anche titolari di reddito d'impresa, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare il volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023).



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Si precisa, infine, che se il contribuente **non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva**, il riferimento è l'ammontare complessivo del fatturato del 2022, mentre, ove il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d'affari complessivo degli intercalari della dichiarazione Iva.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

*Studio Commercialista Associato Contrino*

**Normativa di riferimento**

Circolare n. 31/E/2023.